

## L'ABUSO DI AUTORITÀ E L'ABUSO DI POTERI NEI DELITTI DI VIOLENZA SESSUALE

di Alì Abukar Hayo

(Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Roma "Unicusano")

SOMMARIO: 1. La questione al vaglio delle Sezioni Unite. – 2. Il diverso disvalore giuridico di condotta nelle fattispecie di cui all'art. 609 *bis* e *quater* Cp. – 3. L'abuso di autorità come mezzo di costrizione. – 4. L'argomento equitativo e sistematico. – 5. Argomenti ulteriori. – 6. Le possibili conseguenze applicative.

1. In linea di pura logica, due sono le vie per distinguere l'*abuso di autorità* di cui all'art. 609 *bis* co. 1 Cp (violenza sessuale) dall'*abuso dei poteri* connessi alla posizione del reo, di cui all'art. 609 *quater* co. 2 Cp (atti sessuali con minorenni): o caratterizzare l'"autorità" in senso pubblicistico; o differenziare l'*abuso costrittivo* da quello *induttivo*<sup>1</sup>. Questa seconda opzione postula ovviamente la necessità di tipizzare la "costrizione".

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 27326/2020 (udienza 16.7.2020 – depositata 1.10.2020), si sono pronunciate sulla questione «se, in tema di violenza sessuale, l'abuso d'autorità di cui all'art. 609 *bis* co. 1 Cp presupponga nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali». Secondo un primo orientamento giurisprudenziale<sup>2</sup>, inizialmente prevalente, l'abuso d'autorità,

<sup>1</sup> Potrebbe sussistere, in verità, una terza via: valorizzare la differenza letterale tra "abuso di autorità" e "abuso dei poteri". La distinzione basata solo su questo dettaglio "letterale" non ci sembra possa approdare a risultati soddisfacenti, perché la nozione di autorità presuppone necessariamente la titolarità dei poteri. Senza poteri non c'è autorità e, per converso, l'autorità esprime se stessa nell'esercizio dei poteri, sicché l'autorità non può essere abusata, se non sono abusati i suoi poteri. Non per nulla il legislatore, nel descrivere i reati commessi dalla Polizia Giudiziaria, ricorre a due espressioni fungibili: "abuso di autorità" e "abuso dei poteri inerenti la funzione"; le due formule letterali possono ricondursi a una significazione semantica sostanzialmente identica; in questo senso S. De Flammineis, *I reati con abusi funzionali della polizia giudiziaria ed il ruolo dei privati*, in AP 2014.

<sup>2</sup> Le Sezioni Unite, con sentenza n. 13 del 31.5.2000 Bove in CEDCass., n. 216338, stabilirono che l'abuso di autorità di cui all'art. 609 *bis* co. 1 Cp presupponeva nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, escludendone la configurabilità nei confronti di un insegnante privato, ritenendo che la norma avesse sostituito gli abrogati artt. 519 co. 1, 520 e 521 Cp. Per un commento alla sentenza, G. Marra, *La nozione di sfruttamento nel*

menzionato dall'art. 609 bis Cp, ricorreva solo nel caso in cui il soggetto agente fosse investito di una funzione pubblica e della connessa posizione di sopraordinazione di natura formale e pubblicistica; in una diversa accezione<sup>3</sup>, divenuta prevalente in anni più recenti, l'abuso d'autorità poteva ben sussistere, ancorché il soggetto agente non fosse investito di potestà pubblica, ma esercitasse comunque la sua supremazia sulla vittima in ragione di rapporti di natura privatistica<sup>4</sup>.

Il primo orientamento faceva leva sulla necessità di distinguere l'*abuso d'autorità* di cui all'art. 609 bis dall'*abuso dei poteri* inerenti alle relazioni privatistiche di cui all'art. 609 quater co. 2. Si osservava che l'accezione lata dell'abuso d'autorità, comprensiva delle situazioni privatistiche, avrebbe comportato l'*interpretatio abrogans* dell'art. 609 quater. Il secondo orientamento faceva leva sulla nozione

---

*delitto di pornografia minorile e la "terza via" delle Sezioni Unite*, in CP 2001, 2, 193 ss. Per la necessaria qualifica pubblicistica anche Cass. 24.3.2015, n. 16107, in CEDCass, n. 263333; Cass. 22.10.2012, n. 36595, in CEDCass, m. 253389; Cass. 04.10.2012, n. 47869, in CEDCass, m. 253870; Cass. 18.7.2012, n. 40848, (non massimata); Cass. 19.1.2012, n. 6982 in CEDCass, m. 251955; Cass. 11.10.2011, n. 2681, in CEDCass, m. 251885; Cass. 26.10.2006, n. 2283 (non massimata); Cass. 19.6.2002, n. 32513, in CEDCass, m. 22310; Cass. 15.10.1999, n. 860, in CEDCass, m. 215599. In dottrina, G. Balbi, voce *Violenza sessuale*, in EG., Aggiornamento VII, Roma 1999, 19, secondo cui l'autorità deve essere pubblica e non meramente "di fatto"; l'Autore osserva che l'accezione estensiva esporrebbe la norma a rilievi di dubbia costituzionalità, sotto il profilo della determinatezza del fatto. Cfr. però, Id., *Violenza e abuso sessuale*, in *Diritto penale. Parte speciale* <sup>3</sup>, a cura di D. Pulitanò, Torino 2019, 290 s., ove l'A. ammette la rilevanza delle posizioni di autorità privata, riconducibili all'esercizio di poteri giuridicamente fondati.

<sup>3</sup> Cass. 3.12.2008, n. 2119, in CEDCass, m. 242306; Cass. 8.4.2009, n. 23873, in CEDCass, m. 244082; Cass. 19.4.2012, n. 19419, in CEDCass, m. 252768; Cass. 24.1.2019, n. 23463, in CEDCass, m. 275972; Cass. 4.3.2010, n. 14837, in CEDCass, m. 246819; Cass. 27.3.2014, n. 36704, in CEDCass, m. 260172; Cass. 30.4.2014, n. 49990, in CEDCass, m. 261594; Cass. 8.3.2016, n. 33042, in CEDCass, m. 267453; Cass. 17.5.2016, n. 33049, in CEDCass, m. 267402; Cass. 15.12.2017, n. 40301 (non massimata); Cass. 19.1.2018, n. 20712, (non massimata); Cass. 13.3.2018, n. 21997 (non massimata). In dottrina, F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte Speciale* <sup>15</sup>, Milano 2008, 181 ss.; A. Cadoppi, *I reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori*, III vol., Torino 2006, 511 ss.; S. Del Corso, sub artt. 3 e 4 della l. 15 febbraio 1996, n. 66 - Norme contro la violenza sessuale, LP 1996, 429 ss.; G. Fiandaca, voce *Violenza sessuale*, in ED 2000, 1153; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale* <sup>4</sup>, Bologna 2013, 251.; F. Mantovani, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona* <sup>7</sup>, Padova 2019, 411; A. Pecoraro Albani, *Violenza sessuale e arbitrio del legislatore*, Napoli 1997, 22 ss.; D. Proverbio, M. Vizzardi, *Commento all'art. 609 octies*, in B. Romano, *La tutela penale della sfera sessuale. Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia. La tutela penale*, Milano 2000, 4220, Id. *La violenza sessuale*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da G. Marinucci, E. Dolcini, Padova 2015, 137.

<sup>4</sup> L'accezione estensiva della locuzione "autorità" è accolta anche da Y. Parziale, *Abuso di autorità dell'insegnante privato nei confronti del minorenne: per le Sezioni Unite è violenza sessuale*, in PDP 4/ 2020 p. 835 ss. L'Autrice, dopo aver approfonditamente esaminato i due orientamenti, in dottrina e giurisprudenza, riconosce che oggi è dominante quello estensivo, al quale aderisce motivatamente.

*Contra*, S. Braschi, *La violenza sessuale con abuso di autorità al vaglio delle sezioni unite*, in DPP, 1/2021, 45 (nota alla sentenza delle Sezioni Unite). L'Autrice sostiene che «la soluzione proposta dalle Sezioni Unite si pone in tensione col principio di legalità sotto il profilo della tassatività-determinatezza: da un lato, la sentenza amplia il concetto di "autorità" ai casi in cui, sebbene sussista uno stato di soggezione psicologica, non è possibile affermare che l'agente esercita i poteri tipici del rapporto autoritativo; dall'altro, affida l'individuazione del perimetro operativo della fattispecie a elementi inafferrabili e comunque dotati di scarsa verificabilità giudiziale».

d'autorità desumibile dall'art. 61 n. 1 Cp, alla cui stregua l'aggravante sussiste a prescindere dalla qualifica di pubblico ufficiale del soggetto agente.

Nel dirimere il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno accolto l'accezione estensiva della nozione di "autorità" e hanno formulato la seguente massima: «l'abuso d'autorità cui si riferisce 609 *bis* co. 1 Cp presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali». L'opzione interpretativa appare convincente<sup>5</sup>.

2. Invero, la linea di discriminare tra la fattispecie di cui all'art. 609 *bis* e quella di cui all'art. 609 *quater* co. 2 va individuata, a nostro sommo avviso, nel diverso disvalore di condotta. La prima fattispecie contempla una sanzione punitiva ben più grave della seconda: la pena della detenzione da sei anni a dodici, a fronte della pena da tre a sei. Il doppio della misura sanzionatoria dovrebbe corrispondere al doppio del disvalore etico-giuridico. In considerazione di ciò, il vero discrimine non può che riguardare la *vis* coattiva esercitata dal soggetto agente sulla vittima; se tale *vis* raggiunge il livello della "costrizione", ha senso parlare di violenza sessuale e si giustifica la pena più grave; se, al contrario, la coartazione della volontà del soggetto passivo non è tale da configurare il costringimento (fisico o psichico), la pena più grave non trova giustificazione. È vero che, nel corpo dell'art. 609 *bis* Cp, alla costrizione è equiparata l'induzione (secondo comma), ma deve comunque trattarsi di induzione "qualificata". Solo nel caso di inganno o di sostituzione di persona, la quale in ultima analisi consiste pur sempre in una condotta fraudolenta, il legislatore equipara il disvalore penalistico dell'induzione a quello della costrizione. Ciò si deve al fatto che la volontà della vittima è viziata dall'inganno e dunque il suo consenso è stato estorto solo mercé i raggi posti in essere dal soggetto agente. In ultima analisi l'equiparazione *quoad poenam* dell'induzione "qualificata" alla costrizione conferma che la violenza sessuale *ex art. 609 bis* postula sempre e comunque un grave affievolimento, se non un annullamento pieno, della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Dello stesso avviso Y. Parziale, *op. cit.*, a commento della sentenza n. 27326/20 delle Sezioni Unite.

<sup>6</sup> Sul punto concordano gli Autori che hanno esaminato la nuova formulazione della violenza sessuale *ex art. 609 bis* a seguito della novella n. 66 del 15 febbraio 1996. *Ex plurimis* E. Ambrosini, *Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Torino 1997, 11 ss.; ID., voce *Violenza sessuale*, in *Digesto Disciplina Penalistica* 4, Torino 1999, 286 ss.; F. Antolisei, *op. cit.*, 181 ss.; G. Balbi, *op. cit.*, 1 ss.; M. Bertolino, *La riforma dei reati di violenza sessuale*, in *SI* 1996, 403 ss.; Id., *Garantismo e scopi di tutela nella nuova disciplina dei reati di violenza sessuale*, in *Jus* 1997, 51 ss.; Id., *La tutela penale della persona nella disciplina dei reati sessuali*, in *La tutela penale delle persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*, a cura di L. Fioravanti, Milano 2001, 159 ss.; D. Brunelli, *Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale*, in *I reati sessuali*, a cura di F. Coppi, Torino 2000, 25 ss.; A. Cadoppi, *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della l. n. 66/96. Profili giuridici e criminologici*, Padova 2001; ID., *La violenza sessuale tra esigenze politico-criminali e limiti della scienza della legislazione penale*, in *La tutela*

Se alla *vis* coattiva esercitata dal soggetto agente, proviamo a sostituire mentalmente la sua qualifica soggettiva, non può sortirne alcun nitido *discrimen* tra i disvalori penalistici delle due fattispecie, giustificativi di pene così dissimili, l'una dimezzata rispetto all'altra. Supponiamo pure che la qualifica di pubblico ufficiale sia da sola sufficiente a giustificare la maggiore gravità di un abuso rispetto all'altro, di guisa che il meno grave abbia ragion d'essere per il solo fatto che il soggetto agente esercita una supremazia di diritto privato. In questa logica, l'abuso della condizione privatistica di supremazia, finalizzato agli atti sessuali, di per sé dovrebbe costituire reato (meno grave rispetto alla violenza sessuale), a prescindere dall'età del soggetto passivo. Infatti, la differenza di disvalore delle condizioni soggettive dei due "abusanti", in presenza di una medesima condotta di "abuso"<sup>7</sup>, presuppone che entrambe le

---

*penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*, a cura di L. Fioravanti, Milano 2001, 199 ss.; F. Mavilla, *Il comune senso del pudore tra moralità pubblica e libertà della persona: riflessioni alla luce della nuova legge sulla violenza sessuale*, in *GP* 1998, 206.

<sup>7</sup> La condotta d'abuso del soggetto pubblico non differisce da quella del soggetto privato, consistendo sempre e comunque nel perseguimento di un fine di libidine sessuale, di per sé incompatibile con l'ufficio ricoperto in posizione autoritativa (pubblica o privata che sia). A ben vedere, la nozione di abuso, comunque utilizzata dal legislatore, ha un nucleo semantico identico, che può ravvisarsi nell'esercizio distorto della funzione, ossia nel perseguimento di una finalità diversa da quella inerente alla funzione. Negli atti amministrativi siffatta "disfunzionalità" dà luogo al vizio di legittimità, denominato in dottrina *eccesso di potere*. In questa intrinseca "disfunzionalità" dell'abuso risiede, a nostro parere, la ragione per la quale il reato di abuso d'ufficio, proprio per il fatto di essere tipizzato e nominato come "abuso", risulta difficilmente riducibile, per quanti sforzi faccia il legislatore, a parametri meramente formali. La "violazione di legge" non può contenere tutte le forme di abuso, se viene intesa in senso restrittivo e formale, giacché l'abuso si connota sempre e comunque come "sviamento" del *telos* e dunque la sostanza della legge è sempre violata in presenza di un eccesso di potere, ancorché ne sia salvaguardata la "forma". Infatti, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 155 del 29 settembre 2011, hanno ritenuto che la dizione "violazione di legge", di cui all'art. 323 Cp, contempli anche il vizio di eccesso di potere, assumendo punibile l'abuso d'ufficio, nel caso in cui la condotta sia stata diretta «alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è conferito». Conformemente S. Seminara, *Il nuovo delitto di abuso d'ufficio*, in *SI*, 1997, 1253, osserva che la nozione di violazione di legge, di cui all'art. 323 Cp, «assume un'accezione totalizzante, in grado di ricomprendere qualunque vizio dell'atto o del provvedimento amministrativo e dunque anche l'eccesso di potere»; T. Padovani, *Vita, morte e miracoli dell'abuso d'ufficio*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 28.7.2020, 7, osserva che l'accoglimento dell'accezione restrittiva della violazione di legge condurrebbe al paradosso di rendere non punibili le "distorsioni funzionali più gravi"; A. Pagliaro, *L'antico problema dei confini tra eccesso di potere e abuso d'ufficio*, in *DPP*, 1999, 107, osserva che l'obiettivo perseguito dal legislatore «era quello di bloccare l'intervento del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa, non l'intervento sui vizi di legittimità dell'atto, tra i quali rientra l'eccesso di potere»; S. Massi, *Parametri formali e "violazione di legge" nell'abuso d'ufficio*, in *AP*, 2019 annota che la dottrina amministrativistica assume la triade «con una valenza onnicomprensiva, integrandosi una violazione di legge nelle ipotesi di incompetenza e di eccesso di potere». Pare dunque confermato che la "distorsione funzionale" configuri di per sé un abuso e in ciò rieda la ragione per la quale, nonostante le intenzioni del legislatore, l'esperienza applicativa della (nuova) fattispecie di abuso d'ufficio sia caratterizzata da una «ri-espansione progressiva della portata sanzionatoria della fattispecie: sia verso il basso, sia verso l'altro»; A. Perin, *L'imputazione per abuso d'ufficio: riscrittura della tipicità e giudizio di colpevolezza*, in *www.la legislazione penale.eu*, 23.10.2020; sulla tendenza espansiva S. Massi, *op. cit.*, 5 ss.. Cfr. anche M. Gambardella, *Simul stabunt vel simul cadent. Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice penale: un binomio indissolubile per la sopravvivenza dell'abuso d'ufficio*,

condotte (di abuso della condizione di supremazia, pubblica e privata) siano penalmente disapprovate in quanto tali. Ma così non è; l'abuso della condizione di supremazia privatistica non è punita in quanto tale, ma solo in quanto diretta contro un minore; se il soggetto passivo è maggiorenne, il soggetto attivo, pur abusando della sua condizione di supremazia, non incorre in alcuna pena; più precisamente, la sua condotta è priva di disvalore penalistico, nel caso in cui l'abuso dei poteri non trascenda in "violenza sessuale", punibile allora ad altro titolo. Dunque, è la condizione del soggetto passivo, non già quella del soggetto attivo, a determinare il disvalore penalistico di cui alla fattispecie prevista dall'art. 609 *quater* co. 2<sup>8</sup>.

S'intende che la minore età del soggetto passivo implica una minore capacità di resistere alla coazione psicologica esercitata dal soggetto posto in condizione di supremazia; e pertanto giustifica la pena. Ma ciò significa a nostro avviso, che l'elemento essenziale, alla base del disvalore penalistico di tutti gli atti sessuali illeciti è la coazione esercitata dal soggetto attivo, il cui grado incide sul disvalore penalistico del fatto. Infatti, il massimo della coazione si ha nel caso di violenza sessuale, mediante costrizione (cui è equiparata l'induzione da noi definita "qualificata"), punita con la pena più grave di cui all'art. 609 *bis* (da sei a dodici anni di reclusione). Alla costrizione fisica o psichica è equiparata la condotta posta in essere ai danni del minore di anni quattordici (o del minore di anni sedici in posizione di subordinazione rispetto al reo, per determinate relazioni sociali), che si presume "costretto" in quanto incapace di autodeterminarsi; anch'essa punita con la reclusione da sei a dodici anni<sup>9</sup>. Dai sedici ai diciotto anni, si presume invece un affievolimento della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, che giustifica una sanzione meno grave, nel caso in cui il soggetto attivo abusi della sua condizione di supremazia privatistica; mentre al di sopra dei diciotto anni, non si può presumere alcun affievolimento dell'attitudine ad autodeterminarsi. In sintesi, è in gioco la libertà sessuale, sicché il

---

in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 29.7.2020, 138 ss; Id., *Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa*, Milano 2002, 241 ss.

Se lo "sviamento" di potere costituisce sempre e comunque una forma di abuso (di qualsivoglia tipologia), nell'ambito dei reati sessuali, l'accertamento giudiziale risulta semplificato. Lo "sviamento" può ritenersi sussistente *in re ipsa*, giacché, in nessun caso, la finalità sessuale può essere considerata funzionale, essendo sempre collidente con l'interesse tutelato dalla posizione autoritativa. Se dunque sussiste il fine libidinoso, sussiste di per sé lo sviamento e perciò l'abuso, sicché l'accertamento del giudice non può che riguardare l'efficienza costrittiva o induttiva dell'abuso.

<sup>8</sup> Sul punto cfr. M. Bruno, *Su violenza sessuale e atti di corruzione in danno di minori*, in *GM* 2001, II, 466 ss.

<sup>9</sup> T. Padovani, *L'intangibilità sessuale del minore degli anni quattordici e l'irrilevanza dell'errore sull'età: una presunzione ragionevole e una fictio absurda*, in *RIDPP* 1984, 433ss. Nel senso che la fattispecie di cui all'art. 609 *quater* co. 1 n. 1 Cp. tutela l'inviolabilità sessuale del minore e non la sua libertà di autodeterminarsi in campo sessuale; v. E. Venafro, *Commento all'art. 5 l. 66/96*, in *LP* 1996, 449 ss.; confronta altresì F. Mantovani, *Op. cit.*, 55; I. Tricomi, *Nuove ipotesi di reato e aggravanti specifiche per tutelare i minori dagli abusi sessuali*, in *GD* 1996, 30 ss.

vero discrimine tra le varie fattispecie punitive risiede, a nostro avviso, essenzialmente nell'incidenza della condotta su tale libertà<sup>10</sup>.

In ragione di ciò, il requisito dell'abuso d'autorità non può che essere inteso nell'accezione lata. A nessuno sfugge infatti che l'efficienza costrittiva, ossia la capacità di incidere sulla libertà di autodeterminazione della vittima, non appartiene solo alla sfera potestativa pubblica, ma anche a quella privata. Nello *Jus privatorum*, se taluno ha la facoltà di modificare, con un suo atto unilaterale di volontà, la situazione giuridica altrui, è titolare comunque di una potestà, pubblica o privata che sia; e colui che non può opporsi alla volontà altrui, subendone le conseguenze giuridiche, versa in una condizione di soggezione, di fronte alla potestà sia pubblica sia privata. Lo squilibrio delle volontà può ben sussistere tra pubblico ufficiale e privato, ma anche tra privato e privato. Se ciò è vero nell'ambito degli atti giuridici, è vero anche - forse a maggior ragione - nell'ambito dei fatti illeciti. Il *metus* del figlio nei confronti del padre, del pupillo nei confronti del tutore, del discente nei confronti del docente, non è molto dissimile da quello del cittadino nei confronti del pubblico ufficiale; talvolta può essere anche più accentuato. Se conta, dunque, la reale efficacia costrittiva dell'abuso d'autorità, ai fini della punibilità del fatto *ex art. 609 bis Cp*, non si può restringere *a priori* siffatta efficacia alla sfera delle potestà pubbliche con investitura formale, ma la si deve estendere a tutte le forme potestative, ancorché private. Ciò che rileva è la soccombenza della volontà del soggetto passivo rispetto a quella del soggetto attivo del reato, di qualsivoglia natura, pubblica o privata, sia l'ufficio di quest'ultimo. Insomma, il vero discrimine tra la fattispecie di cui all'art. 609 *bis* e quella di cui all'art. 609 *quater* risiede nella "costrizione", presente nella prima, assente nella seconda<sup>11</sup>.

Il primo comma dell'art. 609 *bis* descrive la condotta di chi «con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (...)». Se ne deduce che l'abuso deve essere tale da ottundere la libera autodeterminazione del soggetto passivo, con effetto costrittivo. Non basta dunque l'"induzione", è necessaria la "costrizione". Ciò emerge limpidamente dal tenore letterale della norma, posto che l'abuso è contemplato nel primo comma dell'art. 609 *bis* come mezzo per "costringere" il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali, mentre la condotta induttiva è prevista nel secondo comma, con riferimento alle

---

<sup>10</sup> F. Azzaroli, *Le fattispecie penali a protezione del minorenne*, in *Nozioni di diritto penale*, a cura di G. Flora, P. Tonini, Milano 1997, 346 ss.; P. Furlotti, *Riflessioni sulle disposizioni previste dall'art. 609 quater Cp*, in *IP 2004*, 388 ss.; C. Vaccaro, *Problematiche connesse alla Riforma legislativa in materia di delitti sessuali in Temi Rom.* 1986, 14 ss.

<sup>11</sup> *Contra* S. Braschi, *La violenza sessuale con abuso di autorità al vaglio delle sezioni unite*, cit. L'Autrice dubita della capacità della costrizione di segnare il confine fra i reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne: «il concetto di costrizione non consente di tracciare la linea di demarcazione fra gli artt. 609 -bis e 609-quater, comma 2, c.p.».

condizioni di inferiorità fisica o psichica del soggetto passivo o all'inganno realizzato mediante sostituzione di persona.

3. L'abuso di autorità è tipizzato come mezzo "costrittivo" al primo comma dell'art. 609 bis Cp, in parallelo alla violenza e alla minaccia<sup>12</sup>. Tuttavia, a nostro avviso, non si tratta di un *tertium genus*<sup>13</sup>, bensì di una specifica modalità di manifestazione del *genus* della minaccia, come risulta nella gran parte della casistica. Invero non si può escludere, in linea teorica e in casi molto limitati, che l'abuso d'autorità si possa configurare come violenza; mentre pare doversi escludere che possa avere efficacia costrittiva, se non si manifesta in una delle due forme, di violenza o minaccia. S'intende che la violenza fisica potrebbe manifestarsi in forma d'abuso solo in quei rari casi in cui il corretto e lecito esercizio del potere autoritativo renda possibile una blanda sorta di coercizione fisica (per esempio, da parte del titolare dello *jus corrigendi* privatistico o da parte del pubblico ufficiale che compie un'ispezione corporale); al di fuori di questi casi molto marginali, nei quali l'abuso eccederebbe "i limiti d'uso" lecito del diritto, non ha senso parlare di abuso quando sussiste la violenza, giacché nessun "uso lecito" della coercizione è possibile. Sicché, in ultima analisi, il *genus*, nel quale l'abuso d'autorità si può manifestare con efficacia costrittiva, è quello della minaccia<sup>14</sup>,

<sup>12</sup> Sul legame tra abuso e costrizione con riferimento al delitto di concussione V. S. Seminara, *Art. 317*, in *Commentario breve al codice penale*<sup>6</sup>, a cura di G. Forti, S. Seminara, S. Zuccalà, Padova 2017, 1038; M. Vizzardi, *Art. 609-bis*, in *Codice penale commentato*<sup>4</sup>, a cura di E. Dolcini, G. L. Gatta, Milano 2015, 356. Un analogo parallelismo col delitto di concussione si rinviene in S. Del Corso, *Art. 3*, cit., 436 s. Sulla differenza fra abuso dei poteri e abuso della qualità, cfr. A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la pubblica amministrazione*<sup>9</sup>, Milano 2000, 113; S. Seminara, cit., 1032.

<sup>13</sup> Una parte della dottrina assume l'abuso d'autorità come *genus a sé stante*, talché, nell'ambito della violenza sessuale per costrizione, «si distingue tra una costrizione mediante violenza, mediante minaccia e costrizione mediante abuso d'autorità», Y. Parziale, *op. cit.* Analogamente il *tertium genus* dell'abuso di autorità è configurato come «una realtà giuridicamente diversa dalla costrizione, fisica o morale, dalla induzione, dall'inganno (...) l'abuso di autorità nel campo della sessualità si fonda sulla particolare situazione psicologica in cui viene a trovarsi la parte soccombente (es. donna), in quanto soggetta alla superiorità dell'autocrate»; A. Pecoraro Albani, *op. cit.*, 127. Dello stesso avviso S. R. Palumbieri, *Violenza sessuale*, in *I reati contro la persona. Reati contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori*<sup>3</sup>, a cura di A. Cadoppi - S. Canestrari - M. Papa, Milano 2006, 74 ss.; Del Corso, *op. cit.*, 436; A. Cadoppi, *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e la pedofilia*, Padova 2006, 512 ss. Parzialmente in disaccordo con tale orientamento, S. Braschi, *La violenza sessuale con abuso di autorità al vaglio delle sezioni unite*, cit., secondo cui «è vero che nella violenza sessuale l'abuso di autorità costituisce una condotta alternativa alla violenza e minaccia, sicché si potrebbe ritenere che esso abbia un più ampio ambito di applicazione, ricorrendo ad esempio nei casi in cui l'agente prospetta un vantaggio personale. Tuttavia, la condotta deve sempre determinare uno stato di costrizione: a tutto concedere la configurazione della violenza sessuale non può quindi spingersi oltre i casi in cui il vantaggio - ovvero il correlativo e alternativo danno - interessa un bene di rango fondamentale».

<sup>14</sup> Un abuso che costringe non può non estrinsecarsi in modalità equiparabili alla violenza psichica, secondo A. Nappi, *Commento alle nuove norme contro la violenza sessuale*, in *GP* 1996, 3 ss. L'Autore ritiene che l'abuso di autorità sia «un'ipotesi particolare di violenza morale, certamente riconducibile al concetto di minaccia», in quanto trattasi di un abuso che deve costringere e non soltanto indurre la vittima a subire l'atto sessuale. Dello

secondo *l'id quod plerumque accidit*.

La volontà di taluno può dirsi coartata, fino al punto della costrizione, in primo luogo quando egli *non agit sed agitur*, per violenza fisica; in secondo luogo, quando la sua volontà viene piegata in forza della rappresentazione di un male futuro. La “costrizione” non è un semplice condizionamento della volontà, bensì una piena coazione a “fare” o “tollerare”; il soggetto passivo, in quanto “costretto” ha una sola scelta; il che significa che si rappresenta la possibile scelta alternativa come “male” peggiore, rispetto al “male” minore accettato *obtorto collo*. Sicché rispetto alla minaccia, non può sussistere una forma più blanda di condizionamento psicologico che abbia effetto costrittivo<sup>15</sup>, perché senza la rappresentazione del male futuro, il condizionamento si riduce a “induzione”. E poiché l’abuso d’autorità è tipizzato al primo comma solo come mezzo di “costrizione” e non anche al secondo comma come mezzo di induzione, si deve concludere che tale abuso deve dar luogo a una minaccia oppure, in casi estremi e marginali, a una violenza.

A questo punto, si potrebbe obiettare che la menzione dell’abuso d’autorità, inteso come occasionale forma di manifestazione della violenza o della minaccia, sarebbe del tutto superflua<sup>16</sup>, accanto alla menzione della prima e della seconda, essendo comunque necessaria o l’una o l’altra per conseguire il fine di costringimento. Per certi versi, l’obiezione sarebbe valida, tuttavia non ci pare del tutto conducente. A nostro avviso, la condizione di supremazia rende più agevole la formulazione della minaccia, in termini velati, obliqui e subdoli, sicché la dizione legislativa non pare del tutto superflua<sup>17</sup>, se diretta a significare che, nelle condizioni di abuso d’autorità, può

---

stesso avviso F. Antolisei, *op. cit.*, 181 ss.; M. Bertolino, in *Commentario breve del codice penale*, a cura di A. Crespi, F. Stella, G. Zuccalà, Padova 1992, 1158 ss.; F. Mantovani, *op. cit.*, 36 ss.

<sup>15</sup> Sul punto la sentenza in commento può destare qualche perplessità. Vi si asserisce che «l’abuso di autorità può ritenersi distinguibile dalla minaccia», salvo precisare che «il confine è certamente labile». Il *quid proprii* dell’abuso di autorità si ravvisa nel fatto che «trae origine dal particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima del reato determinato dal ruolo autoritativo del primo, creando le condizioni per cui alla seconda *non residuano valide alternative* di scelta rispetto al compimento o all’accettazione dell’atto sessuale, che consegue dunque alla strumentalizzazione di una posizione di supremazia». Invero ci pare che la mancanza di “valide alternative” ha ragion d’essere solo quando il soggetto passivo si rappresenti un “male futuro” necessariamente derivante dall’opzione alternativa; il che sembra equivalere alla percezione di una minaccia. Sicché si può pensare che abuso e minaccia vadano a coincidere e che il primo sia una *species* della seconda, caratterizzata dal fatto che il *particolare contesto relazionale* rende più agevole la minaccia dissimulata, piuttosto che palese. Ma per quanto dissimulata, la minaccia “costrittiva” deve pur sussistere.

<sup>16</sup> La menzione dell’abuso d’autorità, in seno alla fattispecie di cui all’art. 609 *bis* Cp, è considerata una superfetazione, posto che “senza un’autentica *vis* non si ha autentica costrizione, ma soltanto induzione”, sicché il legislatore avrebbe sbagliato a tipizzare l’abuso come modalità costrittiva e non induttiva; in questo senso F. Mantovani, *op. cit.*, 36 ss.

<sup>17</sup> Dello stesso avviso, F. Antolisei, *op. cit.*, il quale afferma che «anche l’abuso di autorità che costringe all’atto sessuale non voluto è una forma di violenza morale: pertanto l’esplicito richiamo della legge accanto alla violenza o minaccia è stato inserito dal legislatore *soltanto per eliminare possibili dubbi*».



avere rilevanza anche la minaccia non perentoria e cristallina, dissimulata in parole e atti formalmente “corretti”, purché consista comunque nella rappresentazione del male futuro, percepita come tale dal soggetto passivo.

4. L'opzione interpretativa accolta dalla Suprema Corte in funzione nomofilattica, mentre consente di individuare il *quid proprii* dell'una e dell'altra fattispecie in parola, ha il pregio della razionalità e dell'equità in prospettiva sistematica. Ce ne rendiamo conto evidenziando le possibili conseguenze applicative, in chiave dosimetrica, dell'opposta opzione, che ravvisa l'elemento discriminante nella natura pubblica o privata della posizione di supremazia. In primo luogo, si deve osservare che riesce poco comprensibile basare solo su circostanze estranee alla volontà del soggetto agente una differenza sanzionatoria tanto rilevante, come quella che corre tra le due fattispecie; una pena raddoppiata rispetto all'altra deve pur supporre una condotta diversa e più grave. È ben evidente che il disvalore della condotta e la gravità dell'offesa costituiscono il fondamento giustificativo principale della pena edittale, mentre le circostanze che rientrano nella sfera della consapevolezza, ma non della volizione del soggetto agente, hanno una minore incidenza sulla gravità del fatto; e pertanto il raddoppio della pena, basato sulla diversità di condotta e di evento offensivo è chiaramente più razionale rispetto a quello basato su circostanze esterne. Sotto questo profilo, appare fin da subito congrua e proporzionale una pena per la condotta “costrittiva” doppia, rispetto a quella per la condotta “induttiva”; in correlazione, appare congrua e razionale una pena per l'offesa alla libera autodeterminazione del soggetto passivo, consistita nella “costrizione”, doppia, rispetto a quella prevista per l'offesa consistita nel mero condizionamento della volontà.

Ma ciò che appare razionale *prima facie* risulta ancora più sensato, in relazione all'età del soggetto passivo. È ovvio che l'età inferiore ai sedici anni del soggetto passivo non può che rendere più grave, giammai meno grave, il fatto di reato; ebbene, se si accogliesse l'opposta opzione interpretativa, si perverrebbe all'assurdo di sanzionare meno gravemente il fatto più grave. Se davvero la linea di discriminazione tra le due fattispecie corresse lungo la distinzione pubblico/privato della funzione, sarebbe irrilevante la distinzione costrizione/induzione, riguardante la condotta e l'evento offensivo, sicché sarebbe punito meno gravemente il fatto commesso ai danni del minore, rispetto al medesimo fatto commesso ai danni dell'adulto. Ma ciò è assurdo e iniquo. Alla razionalità sistematica si perviene, solo assumendo che l'elemento di discriminazione, giustificativo della maggiore o minore gravità del fatto, risieda nella natura e nella misura della coartazione della volontà, voluta dal soggetto attivo e subita dal soggetto passivo. A questa stregua, è ben giustificabile che il *condizionamento* della

volontà del minorenni sia punito meno gravemente, rispetto al pieno *annullamento* della volontà del soggetto passivo adulto.

5. All'argomento equitativo e sistematico fin qui esposto, se ne sommano altri ugualmente convincenti, i quali conducono univocamente alla medesima opzione ermeneutica. Ne facciamo un breve cenno.

In primo luogo, le Sezioni Unite, in parziale dissenso rispetto all'orientamento nomofilattico espresso con sentenza n. 13 del 2000<sup>18</sup>, evidenziano che la disposizione attualmente vigente è del tutto scollegata rispetto alle abrogate norme incriminatrici di cui agli artt. 519 e 520 Cp<sup>19</sup>. Le fattispecie non più vigenti configuravano la responsabilità "propria" del pubblico ufficiale, in un contesto ben preciso e delimitato, caratterizzato dalla funzione "custodiale" esercitata dal reo nei confronti della vittima, mentre le attuali ne prescindono e tutelano in via generale la libertà sessuale, senza alcun riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale. Si evidenzia in sentenza che la pienezza di tutela della libertà sessuale esige che tutte le intrusioni non consensuali nella sfera intima del soggetto passivo siano punite, a prescindere dalla qualifica del soggetto agente. Da qui la necessità di una nozione ampia di "autorità".

Del resto, l'accezione ampia è quella pacificamente accolta in dottrina e in giurisprudenza in relazione all'art. 61 n. 11 Cp, nonché agli artt. 571, 600 e 601 Cp, i quali presuppongono una posizione di preminenza non necessariamente pubblica<sup>20</sup>. A questa stregua, deve ritenersi espressione di autorità "qualunque azione determinante che la volontà di una persona esercita (per forza propria, per consenso comune, per tradizione, ecc.) sulla volontà e sullo spirito di altre persone". Dall'accezione lata dell'autorità, tuttavia, la Corte di nomofilachia non fa derivare una nozione lata di "abuso d'autorità". Il contrassegno che restringe gli estremi tipici del reato è dato dall'*efficienza costrittiva* della condotta, ossia dalla sua idoneità al conseguimento del fine di "costringere taluno a compiere o subire atti sessuali". La Corte asserisce e

---

<sup>18</sup> Con la sentenza n. 13 del 2000, le Sezioni Unite, dando soluzione ad una questione relativa all'articolo 609 *ter* Cp, avevano affermato, *in via incidentale*, che l'abuso di autorità di cui all'articolo 609 *bis* co. 1 Cp presupponeva nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. In verità l'*obiter dictum* enfatizzava gli aspetti della "continuità" storica dell'articolo 609 *bis* rispetto all'abrogato articolo 520, che contemplava il requisito dell'abuso della qualità di pubblico ufficiale; ma, a ben vedere, la novella si prestava anche ad enfatizzare l'opposta "discontinuità", tanto più in considerazione del radicale cambiamento dell'oggetto di tutela, individuato oggi nel diritto della persona, ieri nel buon costume. Cfr. nota 1.

<sup>19</sup> La dottrina è concorde nell'asserire la discontinuità tra le previgenti fattispecie e quella introdotta dalla legge 66/96. *Ex plurimis* F. Mantovani, *op. cit.*, 34; S.R. Palumbieri, *op. cit.*, 48 ss.

<sup>20</sup> F. Antolisei, *op. cit.*, 175 ss.; G. Fiandaca, *op. cit.*, 1159 ss.; F. Mantovani, *op. cit.*, 35 ss., il quale, tuttavia, non include nella nozione di autorità la mera «autorità di fatto»; M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano 1987, 579 ss.; M. Vizzardi, *La violenza sessuale*, in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, a cura di G. Marinucci, E. Dolcini, Milano 2015.

ribadisce a più riprese che la punibilità del fatto ai sensi dell'art. 609 *bis* Cp è condizionato al *nesso strumentale* tra l'abuso e la costrizione esercitata dal reo e subita dalla vittima. Orbene l'abuso può ritenersi strumentale alla costrizione, a nostro avviso, solo in quanto determina - almeno - il *metus* della vittima ed è chiaro che il *metus* non sussiste, se la vittima non "teme" il male futuro. Sicché l'abuso d'autorità deve consistere o nella violenza fisica o nella violenza psichica; in questa seconda forma, l'abuso non può che identificarsi con la condotta di chi incute timore alla vittima mediante la prospettazione (anche per vie oblique) di un male futuro. Riteniamo quindi che senza *metus* non possa sussistere la "costrizione" e senza minaccia non si possa determinare il *metus*.

In definitiva, possiamo sostenere che la menzionata sentenza delle Sezioni Unite ha non solo il grande pregio di risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto, per la via che assicura coerenza sistematica ed equità applicativa, ma anche quello di suggerire un canone interpretativo dell'abuso d'autorità potenzialmente in grado di contenere lo straripamento della forma induttiva del reato in quella costrittiva (più grave).

6. Nell'astrazione dei concetti, il criterio discretivo, individuato dal Supremo collegio, è nitido; s'intende tuttavia che, nella concreta dinamica degli accadimenti storici, il discernimento risulta molto meno agevole. Il giudice di merito molto spesso si trova innanzi a fatti e comportamenti equivoci, tanto più quando riguardano la sfera intima delle persone. Ovviamente, sarebbe molto più semplice discernere tra natura pubblica e privata della funzione esercitata in posizione di supremazia, piuttosto che verificare fino a che punto il soggetto attivo abbia esercitato e il soggetto passivo abbia subito la coazione; ma la scorciatoia semplicistica, come detto, si può rivelare iniqua, mentre la via disagiata e impervia è l'unica conforme ai principi di equità e giustizia. Il difficile e complesso ufficio del Giudice può essere guidato solo da criteri di massima, uno dei quali può essere il seguente: l'induzione può essere dedotta dall'abuso d'autorità, mentre la costrizione deve essere provata per via autonoma<sup>21</sup>. Se il minorenne compie atti sessuali con un adulto che abusa della sua autorità, può dirsi che sia stato indotto a compierli; ma non può dirsi *sic et simpliciter* che sia stato costretto, se non è provata la violenza o la minaccia, la quale ultima può essere formulata per vie oblique, ma deve consistere sempre e comunque nella

---

<sup>21</sup> F. Mantovani, *op. cit.*, 36 ss., afferma che il legislatore ha erroneamente utilizzato il termine "costrizione", da doversi intendere come "induzione". Non entrando nel merito della questione se sia possibile una sorta di "ortopedia" del verbale legislativo tanto rilevante, ci preme osservare che le conclusioni sul piano probatorio sono molto simili alle nostre: se l'abuso si lega "normalmente" all'induzione, è ovvio che la "costrizione" non deve essere dedotta *sic et simpliciter* dall'abuso, ma deve essere provata per la sussistenza della violenza o della minaccia.

rappresentazione di un male futuro, percepita come tale dal soggetto passivo. Il che comporta che le blandizie e gli atteggiamenti affettuosi di per sé non possono assumersi come “minaccia”. A nostro avviso – ribadiamo - affinché sia integrato il reato di cui all’art. 609 *bis* Cp, la costrizione può aver luogo solo con violenza o minaccia e l’abuso d’autorità deve sfociare nell’una o nell’altra. E laddove non sussista la violenza o la minaccia, non può che pensarsi a un abuso d’autorità che abbia indotto il minore agli atti sessuali, punibile ai sensi dell’art. 609 *quater* co. 2.

A questa stessa stregua, qualche riserva può sollevarsi sull’indirizzo ermeneutico che tende a ravvisare sempre e comunque la modalità costringitiva negli atti sessuali *repentini e insidiosi*, ai sensi dell’art. 609 *bis* Cp<sup>22</sup>. In tali casi la vittima non può esprimere il suo dissenso ed è lecito pensare che, se avesse potuto opporsi, lo avrebbe fatto. È ragionevole pensare, dunque, che quegli atti non siano stati consensuali e sia stata violata la libertà sessuale della vittima. Rimane comunque aperta la questione di individuare il limite di rilevanza penalistica di siffatta invasione della sfera altrui, giacché alla “repentinità” potrebbe corrispondere la soglia minima di offesa, insufficiente a integrare la “costrizione” violenta, determinata dalla *vis* fisica, essendo esclusa *a priori*, in questi casi, la “costrizione” mediante minaccia. Posto che il diritto penale non si identifica con il codice etico e la violazione di questo non si identifica col reato, è bene non mettere sullo stesso piano la violenza fisica con la captazione ingannevole del consenso altrui, nel cui paradigma talvolta si potrebbero situare, in taluni casi, gli atti sessuali “repentini e insidiosi”<sup>23</sup>. La modalità costringitiva del reato di cui all’art. 609 *bis* sembra, infatti, postulare che la volontà della vittima sia piegata forzatamente per un lasso di tempo significativo, piuttosto che carpita proditoriamente per un lasso di tempo minimo<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Gli atti sessuali “repentini” consistono, nella maggior parte dei casi, in condotte moleste poste in essere in luoghi affollati o in particolari condizioni di esposizione della vittima (“la mano morta” sui mezzi pubblici, il palpeggiamento di alunne o pazienti *et similia*); mentre sono annoverati come atti “insidiosi”, per esempio, i toccamenti del medico durante la visita. Sul punto cfr. Cass. 26.10.2011, n. 45950, in *CEDCass.*, m. 251339; Cass. 4.11.2010, n. 8894, in *CEDCass.*, m. 249652; Cass. 24.10.2001, n. 44165, in *CEDCass.*, m. 220413; Cass. 24.11.2000, n. 3990, in *CEDCass.*, m. 218540; Cass. 30.3.2000, n. 1405, in *CEDCass.*, m. 216073.

<sup>23</sup> Dello stesso avviso F. Mantovani, *op.cit.*, 25 ss. L’Autore critica la scelta del legislatore di incentrare tutte le ipotesi-base della criminalità sessuale sull’ “ossessione della violenza”; da cui, a suo giudizio, deriva «il pasticcio di raccogliere (...) ipotesi che hanno in comune non la *vis*, ma l’atto sessuale non libero, perché carpito con violenza fisica o psichica, con l’abuso o con l’inganno». Allo stesso modo, A. Pecoraro Albani, *Violenza sessuale e arbitrio del legislatore*, Napoli 1997, 22 ss., ravvisa la necessità di distinguere i vari casi di violazione della libertà sessuale, secondo che «si ha sopraffazione sia verso chi, potendo esprimere il consenso, lo rifiuta, resistendo all’altrui violenza, sia verso chi non è in grado di consentire, per ragioni naturali, oppure per la giuridica irrilevanza del suo consenso».

<sup>24</sup> La questione della soglia minima dell’offesa, connessa alla “repentinità” degli atti, è diversa da quella riguardante il momento nel quale si manifesta il dissenso della vittima. Tale diversa questione sorge soprattutto nei casi nei quali l’iniziale consenso muta in dissenso o viceversa. Secondo la giurisprudenza consolidata, “il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la

Ciò pare dedursi dall'indirizzo nomofilattico della Suprema Corte. Infatti, la sentenza in commento, nell'individuare correttamente e nitidamente (almeno in astratto) la linea di demarcazione tra le fattispecie in parola e con ciò assicurare coerenza sistematica alle formule verbali del legislatore e al diritto vivente, implicitamente ammonisce i giudici di merito a "restringere" l'incriminazione più grave di cui all'art. 609 *bis* entro i limiti della "costrizione" forzosa, che comporta la netta soccombenza della volontà del soggetto passivo. Se così non fosse, non avrebbe senso far leva sulla distinzione tra costrizione e induzione, piuttosto che su quella tra funzione pubblica e privata, giacché la costrizione "non ristretta" invaderebbe inevitabilmente il campo dell'induzione. In conclusione, riteniamo che il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite, nel dirimere il menzionato contrasto giurisprudenziale, possa avere una portata tendenzialmente più ampia, giacché, mentre accoglie l'accezione lata dell'abuso di autorità, preclude al contempo l'interpretazione lata ed estensiva della "costrizione", elemento costitutivo e fondante del reato di cui all'art. 609 *bis* Cp.

---

conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 *bis* Cp la prosecuzione di un rapporto nel caso in cui il consenso originariamente prestato venga meno in itinere a seguito di un ripensamento o della non condivisione delle forme o modalità di consumazione dell'amplesso" (Cass. 24.2.2004, Guzzardi, *CEDCass.*, m. 228687); allo stesso modo, si dà rilievo al dissenso iniziale, non perdurante: "In tema di libertà sessuale non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta antigiuridica. Conseguentemente gli imputati non possono invocare a loro giustificazione di aver agito in presenza di un consenso dell'avente diritto, tacito o presunto, stante la tempestiva reazione della vittima nel momento iniziale" (Cass. 21.1.2000, Scotti, *CEDCass.*, m. 215697, commentata da M. Pavarini, *Il mero dissenso della vittima nella violenza sessuale: profili di diritto italiano e anglosassone*, in *IP*, 2002, 771 ss.).